

FONDAZIONE ESPERIENZA DEI LAVORATORI ANZIANI D'AZIENDA

STATUTO DELL'ENTE MORALE

Riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica
n° 579 del 20 febbraio 1962

Modificato:

- Consiglio Generale del 13/12/1978 Decreto del Presidente della Repubblica n° 287 del 13/5/1980
- Consiglio Generale del 31/3/1993 - Decreto del Ministero del Lavoro del 5/11/1997
- Consiglio Generale del 14/11/2000 - Decreto Prefettura di Roma del 14/6/2001



ART. 1

E' istituita la «Fondazione Esperienza» dei lavoratori Anziani di Azienda, sia in servizio che quiescenti, per gli studi di sociologia aziendale e per l'incremento delle relazioni sociali nelle Aziende particolarmente a favore dei lavoratori anziani sia in servizio, sia in quiescenza.

La Fondazione ha sede in Roma.

ART. 2

Gli aderenti alla Fondazione si definiscono «Amici dell'Anzianato di Azienda» e si distinguono in due categorie: «Fondatori» e «Sostenitori».

Sono «Fondatori» i Capi delle Aziende che hanno partecipato alla costituzione del capitale di dotazione della Fondazione.

Sono «Sostenitori» i Capi delle Aziende che con continuità contribuiscono al finanziamento annuale della gestione.

ART. 3

La Fondazione realizza le finalità istituzionali favorendo:

- a) la stampa di una Rivista periodica di studi sociali;
- b) la istituzione di centri di studio e di azione per lo sviluppo delle relazioni sociali nelle Aziende (Gruppi aziendali);
- c) la istituzione di centri provinciali e/o regionali per il coordinamento e lo sviluppo dei Gruppi di cui al precedente punto, non-

chè per la utilizzazione degli anziani di Azienda nella formazione dei giovani;

d) la Fondazione può inoltre promuovere, assumere, gestire, sostenere istituzioni di assistenza anche a carattere mutualistico volontario a favore dei lavoratori anziani di Azienda, e in ultimo, di giovani particolarmente meritevoli in campo sociale.

Tali compiti sono perseguiti direttamente dalla Fondazione, oppure anche a mezzo dell'Associazione nazionale dei Lavoratori anziani di Azienda, che provvederà opportunamente.

ART. 4

Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali la Fondazione può stipulare accordi, convenzioni, contratti con Enti pubblici o privati, con lo Stato, Regioni, Enti territoriali, con Aziende singole o loro complessi, acquistare immobili, contrarre mutui, ricevere in donazione o per eredità, ferma la osservanza delle norme di cui all'art. 17 Codice Civile e con un vincolo precipuo di assicurare al patrimonio della Fondazione ed ai suoi futuri incrementi, investimenti di piena sicurezza e stabilità. Il programma esecutivo e la sua gradualità di attuazione è stabilito dal Consiglio Generale in relazione alla disponibilità finanziaria della Fondazione.

ART. 5

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi compiti con le

rendite del patrimonio proprio e di eventuali contributi da parte dei Fondatori e dei Sostenitori, che non siano esplicitamente destinati ad incremento patrimoniale, con i contributi dello Stato, anche a rimborso di eventuali prestazioni, o di altri Enti pubblici o privati.

L'impiego delle rendite è deliberato dal Consiglio Generale in relazione alle finalità indicate dal precedente art. 3.

Tali rendite possono pure essere trasferite alle gestioni successive.

ART. 6

Il capitale è costituito dalla dotazione iniziale di L. 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) più le riserve, aumentabile in seguito ad apporti in valuta o di beni mobiliari e/o immobiliari.

ART. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio Generale e da un Comitato Esecutivo. Ne fanno parte eventualmente un Presidente Onorario e un Comitato d'Onore, composto da 3 a 10 membri, proposti in comunione dai Presidenti della Fondazione stessa e dell'Anla. Il Consiglio Generale è composto di.

- a) 7 membri appartenenti alla categoria "Fondatori", scelti 4 dal Presidente della Fondazione e 3 dal Presidente dell'Anla;
- b) 5 membri appartenenti alla categoria "Sostenitori", scelti 3 dal Presidente della Fondazione e 2 dal Presidente dell'Anla;

c) 5 membri scelti dal Presidente dell'Anla sia tra gli appartenenti alla Associazione stessa, sia fra le persone particolarmente benemerite nel campo del progresso del lavoro;

d) il Presidente dell'Anla, nonché 6 membri designati dai rispettivi gruppi storici promotori dell'Anla stessa, in essi compreso il rappresentante del gruppo anziani Fiat.

Al consiglio generale partecipa, con funzioni consultive, l'eventuale presidente onorario.

ART. 8

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo nella persona del Presidente dell'Anla. Entrambi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Elegge pure nel suo seno il Comitato Esecutivo ed il Segretario del Consiglio determinando le funzioni di quest'ultimo.

ART. 9

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da due membri del Consiglio Generale, uno designato dal Presidente e l'altro dal Vice Presidente, e dal Segretario del Consiglio.

ART. 10

I membri del Consiglio Generale ed i membri del Comitato Esecutivo ed il Segretario del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 11

Al Consiglio Generale spetta.

- a) di deliberare, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e di definire gli stanziamenti proposti dal Comitato Esecutivo per l'anno in corso;
- b) di autorizzare l'assunzione diretta di attività rientranti negli scopi statutari della Fondazione e dei servizi inerenti;
- c) di provvedere sugli affari che siano al Consiglio stesso sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- d) di nominare il Collegio dei Sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- e) di disporre in piena discrezionalità gli investimenti di patrimonio della Fondazione ed accettarne i successivi incrementi, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 17 c.c.;
- f) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto purchè approvate dalla maggioranza del Consiglio, manifestata anche a mezzo di referendum.

ART. 12

Il Comitato Esecutivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione ordinaria del patrimonio della Fondazione. Può anche provvedere in caso di necessità agli affari di straordinaria amministrazione ritenuti indifferibili, salvo ratifica da chiedere al Consiglio Generale non oltre tre mesi dalla data della deliberazione, anche a mezzo di referendum.

ART. 13

Il Presidente rappresenta la Fondazione, convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze.

Esegue le deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, può in caso di urgenza adottare provvedimenti di competenza sia del Consiglio che del Comitato, salvo ratifica da chiedere all'organo competente non oltre tre mesi dalla data della deliberazione stessa, anche a mezzo di referendum.

ART. 14

Il Consiglio Generale tiene di regola una seduta ordinaria una volta all'anno ed è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero allorquando almeno cinque Consiglieri ne facciano per iscritto motivata domanda.

ART. 15

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o due dei suoi membri ne facciano richiesta anche non motivata.

ART. 16

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale occorre la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono; però in seconda convocazione l'adunanza è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Per la validità delle adunanze del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza assoluta e - in caso di parità - prevale il voto del Presidente.

ART. 17

I verbali del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo sono trascritti in registri separati ed ogni verbale deve esser firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 di-

cembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato predispone la formulazione del bilancio, a norma di legge.

ART. 19

Il servizio di cassa è eseguito da un Istituto di Credito di notoria solidità, scelto dal Consiglio Generale o dal Comitato Esecutivo.

ART. 20

In caso di liquidazione della Fondazione spetta al Consiglio Generale la nomina di uno o più liquidatori, i quali compilano la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione e predispongono il piano di riparto dell'attivo in relazione alle quote di partecipazione dei singoli conferenti al capitale della Fondazione stessa; eventuali ulteriori disponibilità vanno conferite all'Anla per le sue necessità.

ART. 21

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.